

DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2016
779/2016/R/EEL

AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI
TRASMISSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER L'ANNO 2017

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 22 dicembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999 e s.m.i.;
- il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 22 dicembre 2000 (di seguito: decreto 22 dicembre 2000);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 aprile 2005, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 15 ottobre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e, in particolare, il relativo Allegato (di seguito: TIT 2012-2015);
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2013, 40/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 40/2013/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2015, 517/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 517/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM ed il relativo Allegato A (*TIWACC 2016-2021*);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 653/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 653/2015/R/EEL) ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) ed il relativo Allegato A (di seguito: TIT);

- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 335/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 335/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 458/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 458/2016/R/EEL) ed il relativo allegato (di seguito: TIME);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione 19 maggio 2016, 11/2016 (di seguito: determinazione 11/2016);
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete) e i relativi Allegati, come verificati positivamente dall’Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 654/2015/R/EEL, l’Autorità ha approvato i criteri di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023, ed in particolare il TIT, recante disposizioni aventi ad oggetto la regolazione dei corrispettivi per la remunerazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2019 (NPR1);
- ai sensi dell’articolo 7, del TIT, ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), una tariffa a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione, i cui valori sono fissati nella tabella 1 del TIT;
- l’articolo 17, del TIT disciplina, per il periodo 2016-2019, l’aggiornamento annuale delle componenti tariffarie relative al servizio di trasmissione dell’energia elettrica; e che, con riferimento al servizio di trasmissione, ai sensi del comma 17.2, del TIT, il tasso annuale di recupero di produttività, ai fini dell’aggiornamento annuale della quota parte dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi operativi, è pari all’1,0%;
- il comma 17.3, lettera d), del TIT, ai fini dell’aggiornamento della quota parte dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito, prevede inoltre che siano considerati eventuali scostamenti tra il ricavo riconosciuto nell’anno t , determinato sulla base dei dati di investimento di pre-consuntivo relativi all’anno $t-1$, e il medesimo ricavo rideterminato proforma sulla base dei dati di investimento effettivamente entrati in esercizio nel medesimo anno $t-1$, tenendo conto dell’onere finanziario associato assunto pari al tasso di remunerazione del capitale investito netto;
- ai sensi del comma 18.3, del TIT, agli investimenti entrati in esercizio nel periodo 2012-2014 viene garantito il riconoscimento degli effetti della maggiorazione pari all’1% di cui al TIT 2012-2015 a copertura del *lag* regolatorio nel riconoscimento dei nuovi investimenti;
- i criteri di aggiornamento, di cui all’articolo 17, del TIT, sono applicati anche ai fini dell’aggiornamento della componente DIS, di cui all’articolo 46, della deliberazione 111/06, per la copertura dei costi sostenuti da Terna S.p.a. per lo svolgimento delle attività di dispacciamento;

- l'articolo 4, del TIT, disciplina gli obblighi informativi per gli esercenti i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica ai fini degli aggiornamenti tariffari annuali; e che, con determinazione 11/2016, sono state disciplinate le modalità operative di trasmissione dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento tariffario da parte del gestore del sistema di trasmissione e dei proprietari di reti di trasmissione diversi dal gestore;
- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo, pari alla variazione media registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati esclusi i tabacchi, come rilevato dall'Istat, per il periodo giugno 2015 - maggio 2016, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura del -0,12%;
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi, pari alla variazione media registrata dall'indice del deflatore degli investimenti fissi lordi, come rilevato dall'Istat e pubblicato nel mese di settembre 2016, nel periodo II trimestre 2015 - I trimestre 2016, rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato nella misura del 0,30%.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 335/2016/R/EEL, l'Autorità ha accertato lo stato di raggiungimento delle *milestone* approvate con deliberazione 40/2013/R/EEL, previste per l'anno 2015 e, verificando il superamento della soglia di cui al comma 27.3, del TIT 2012-2015, ha disposto il riconoscimento dell'incentivazione all'accelerazione degli investimenti sulle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2015, a valere sulle tariffe di trasmissione relative all'anno 2017;
- l'articolo 20, del TIT, prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, ove sussistano determinati requisiti, sia applicato il c.d. meccanismo di incentivazione transitoria sia con riferimento ad alcuni interventi precedentemente inclusi negli investimenti di tipologia I=3 di cui al TIT 2012-2015 (interventi di sviluppo I-NPR1) sia con riferimento ad alcune opere di sviluppo non incluse negli investimenti di tipologia I=3 (opere di sviluppo O-NPR1);
- il comma 3.4, della deliberazione 654/2015/R/EEL, ha introdotto una clausola di salvaguardia in base alla quale, in deroga alla disposizione di cui al comma 18.2 del TIT e nel limite dello *stock* di immobilizzazioni in corso esistente al 31 dicembre 2015, al netto di quelle relative all'intervento Sorgente-Rizziconi, è riconosciuta la remunerazione, di cui al medesimo comma 18.2, del TIT:
 - alle immobilizzazioni in corso, iscritte a bilancio al 31 dicembre 2015, fino all'entrata in esercizio dei relativi cespiti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019;
 - alle immobilizzazioni in corso, relative agli investimenti ai quali è applicata la maggiorazione del tasso di remunerazione nel corso del NPR1;

- in deroga alle disposizioni, di cui all'articolo 20, del TIT, con la deliberazione 654/2015/R/EEL l'Autorità ha ritenuto opportuno salvaguardare, con esclusivo riferimento all'intervento Sorgente-Rizziconi, in avanzato stato di realizzazione e in considerazione della sua rilevanza strategica per la dinamica del mercato elettrico nel Sud del Paese, la maggiorazione del tasso di remunerazione prevista per gli interventi I=3, ai sensi dell'articolo 22, del TIT 2012-2015, a condizione che detto intervento fosse entrato in esercizio effettivo per il mercato non oltre il 30 giugno 2016, prevedendo contestualmente che, in caso di mancato rispetto di tale termine, il gestore del sistema di trasmissione perda il diritto a qualsiasi forma di incentivazione in merito a detto intervento; e che l'Autorità, con deliberazione 335/2016/R/EEL, ha accertato, tra l'altro, l'entrata in esercizio commerciale dell'intervento Sorgente-Rizziconi, a decorrere dal giorno 28 maggio 2016;
- ai sensi della deliberazione 517/2015/R/EEL, i costi di capitale (remunerazione e ammortamento) relativi agli *asset* di proprietà della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. acquisiti dalla società Terna entro il 31 dicembre 2015 e oggetto di inserimento nell'ambito della RTN, devono essere riconosciuti in tariffa a partire dall'anno 2017;
- la società Terna, con comunicazione 31 ottobre 2016 (prot. Autorità A/31473 del 2 novembre 2016), ai sensi di quanto disposto con determinazione 11/2016, ha presentato, all'Autorità, la proposta tariffaria relativa all'aggiornamento, per l'anno 2017, dei ricavi di riferimento a copertura dei costi afferenti all'attività di trasmissione e dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività di dispacciamento;
- con nota del 22 novembre 2016 (prot. Autorità P/34515), come integrata con nota del 25 novembre 2016 (prot. Autorità P/35011), gli uffici hanno comunicato a Terna le risultanze istruttorie sulle proposte di aggiornamento tariffario per l'anno 2017, evidenziando elementi di incoerenza con le disposizioni di cui al TIT e alla determinazione 11/2016;
- la società Terna, con comunicazione 2 dicembre 2016 (prot. Autorità A/36028 del 5 dicembre 2016), ha presentato una nuova proposta tariffaria, che è risultata coerente con le disposizioni di cui al TIT, salvo alcuni errori materiali, di minima entità, relativi al calcolo del degrado dei contributi in conto capitale, dell'ammontare dei contributi da considerare ai fini della determinazione delle maggiori remunerazioni riconosciute sugli investimenti e della maggiorazione, di cui al comma 18.3, del TIT, afferente ai progetti pilota relativi ai sistemi di accumulo;
- i *driver* di riferimento per la determinazione delle componenti tariffarie CTR_P e CTR_E , per l'anno 2017, sulla base dei dati registrati a consuntivo negli ultimi 12 mesi disponibili (settembre 2015 – agosto 2016 per la potenza e novembre 2015 – ottobre 2016 per l'energia), risultano pari a 53,05 GW e 239,96 TWh, in diminuzione rispettivamente dell'1,6% per la potenza e dell'1,2% per l'energia rispetto ai volumi di riferimento considerati ai fini del dimensionamento delle componenti tariffarie CTR per l'anno 2016.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Terna, con comunicazione del 16 marzo 2016 (prot. Autorità A/8176 del 17 marzo 2016), ha segnalato una rettifica dei dati di costo storico trasmessi ai fini della determinazione delle tariffe di trasmissione per l'anno 2016, di cui alla deliberazione 654/2015/R/EEL, relativa allo spostamento dell'entrata in esercizio di parte degli investimenti relativi ai progetti pilota dei sistemi di accumulo, pari a circa 80 milioni di euro, dal 2014 al 2015; e che tale rettifica comporta una riduzione del ricavo riconosciuto a Terna per l'anno 2016 pari a euro 7.114.470, nonché la necessità di rideterminare la componente $CTR^{Premium}$, di cui all'articolo 22, del TIT, relativa al medesimo anno 2016;
- l'articolo 6, del TIT, prevede che le richieste di rettifica dei dati tariffari comportino l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa richiedente pari all'1% della variazione del livello dei ricavi attesi causato dalla medesima rettifica, da versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) sul Conto di cui all'Articolo 54 del TIT;
- la società Terna, con comunicazione del 18 luglio 2016 (prot. Autorità A/20580 del 19 luglio 2016) e 13 ottobre 2016 (prot. Autorità A/29066 del 13 ottobre 2016), ha segnalato all'Autorità, tra l'altro, un errore materiale nel calcolo della potenza di interconnessione tra RTN e reti di distribuzione rilevante ai fini della determinazione della componente CTR_P per l'anno 2016, come trasmessa dalla società con comunicazione 9 dicembre 2015 (prot. Autorità A/37836 del 22 dicembre 2015); e che tale errore, relativo alla mancata aggregazione delle misure relative a due POD afferenti alla stessa cabina primaria gestita dalla società di distribuzione Megareti S.p.a. (già AGSM distribuzione), ha comportato una riduzione del gettito derivante dall'applicazione della suddetta componente pari a euro 2.752.361.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 653/2015/R/EEL è stato approvato il Testo integrato della regolazione *output-based* del servizio di trasmissione dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023;
- in esito alla pubblicazione della deliberazione 653/2015/R/EEL, si rende necessario l'aggiornamento del Codice di rete in relazione al Capitolo 11, in materia di qualità del servizio di trasmissione, e dell'Allegato A.55, in materia di qualità della tensione sulla RTN;
- con la deliberazione 458/2016/R/EEL, l'Autorità ha provveduto razionalizzare, con decorrenza 1 gennaio 2017, la regolazione della misura dell'energia elettrica (TIME), integrando in un unico provvedimento la regolazione della misura dell'energia elettrica immessa e prelevata e la misura dell'energia elettrica prodotta; e che il TIME, tra l'altro, attribuisce al gestore del sistema di trasmissione la responsabilità delle seguenti operazioni:

- a) installazione e di manutenzione delle apparecchiature di misura dei clienti finali connessi sulla RTN;
- b) gestione dei dati di misura dei punti di interconnessione tra RTN e reti di distribuzione e dei punti di misura delle utenze (clienti finali e produttori) connessi sulla RTN;
- la società Terna, con comunicazione dell'11 ottobre 2016 (prot. Autorità A/28702 dell'11 ottobre 2016), ha segnalato alcune criticità di carattere attuative delle disposizioni di carattere tariffario di cui al TIME, con particolare riferimento al servizio di misura erogato nei confronti di clienti finali e produttori connessi sulla RTN;
- le componenti tariffarie di trasmissione remunerano esclusivamente l'attività di misura tipica del ruolo di gestore del sistema di trasmissione, e non anche le nuove attività di misura attribuite dal TIME; e che la corretta remunerazione delle nuove attività di misura attribuite a Terna tramite i corrispettivi di misura previsti dal TIME richiede l'attivazione di uno specifico meccanismo di perequazione.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno approvare la proposta tariffaria presentata dal gestore del sistema di trasmissione con comunicazione del 2 dicembre 2016 relativa all'aggiornamento, per l'anno 2017, dei ricavi di riferimento a copertura dei costi afferenti all'attività di trasmissione e dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività di dispacciamento, rettificando gli errori materiali riscontrati;
- sia necessario considerare, ai fini dell'aggiornamento tariffario, lo scostamento tra i ricavi riconosciuti per l'anno 2016, determinati con deliberazione 654/2015/R/EEL sulla base dei dati di investimento di pre-consuntivo relativi all'anno 2015, e i ricavi relativi al medesimo anno rideterminati proforma sulla base dei dati di consuntivo, a valere sul livello di ricavo riconosciuto e, di conseguenza, sul livello tariffario per l'anno 2017;
- sia opportuno riconoscere l'incentivazione all'accelerazione degli investimenti sulle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2015, a valere sul livello di ricavo riconosciuto e, di conseguenza, sul livello tariffario per l'anno 2017;
- sia opportuno includere la quota parte di ricavo inerente gli investimenti nei progetti pilota relativi ai sistemi di accumulo, inclusa la maggiorazione, di cui al comma 18.3, del TIT, nella componente tariffaria $CTR^{Premium}$ di cui al comma 22.1, lettera b), del TIT, in modo tale che sia assicurata la relativa competenza al gestore del sistema di trasmissione;
- sia opportuno procedere, nei termini di quanto chiarito in premessa, all'aggiornamento per l'anno 2017:
 - c) delle componenti CTR_P e CTR_E , di cui all'articolo 14, del TIT;
 - d) delle componenti $CTR^{Premium}$ e CTR^{PdD} , di cui all'articolo 22, del TIT;

- e) delle componenti $TRAS_P$ e $TRAS_E$, di cui all'articolo 7, del TIT, afferenti alle attuali e potenziali controparti dei contratti, di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), del TIT.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- è verificata la condizione di cui alla deliberazione 654/2015/R/EEL per il riconoscimento della maggiorazione del tasso di remunerazione prevista per gli interventi I=3, ai sensi dell'articolo 22, del TIT 2012-2015, all'intervento Sorgente-Rizziconi;
- sia opportuno procedere alla rettifica degli incrementi patrimoniali relativi ai progetti pilota dei sistemi di accumulo, come segnalata dal gestore del sistema di trasmissione, prevedendo che il maggior ricavo riconosciuto a Terna nell'anno 2016 sia portato in riduzione del livello di ricavo riconosciuto e, di conseguenza, dal livello tariffario per l'anno 2017;
- sia, di conseguenza, necessario rideterminare la componente $CTR^{Premium}$, relativa all'anno 2016;
- sia opportuno considerare il mancato gettito tariffario del gestore derivante dall'errore materiale nel calcolo della potenza di riferimento ai fini della determinazione della componente CTR_P per l'anno 2016, a valere sul livello di ricavo riconosciuto e, di conseguenza, sul livello tariffario per l'anno 2017;
- sia opportuno che Terna sottoponga all'Autorità, per approvazione, una proposta di aggiornamento del Codice di rete in relazione al Capitolo 11 e all'Allegato A.55;
- sia opportuno rimandare a successivo provvedimento, da adottare nel corso del 2017, la definizione di uno specifico meccanismo di perequazione ai fini della corretta remunerazione delle attività di misura attribuite al gestore del sistema di trasmissione ai sensi del TIME

DELIBERA

1. di approvare le proposte tariffarie presentate dal gestore del sistema di trasmissione relative all'aggiornamento, per l'anno 2017, dei ricavi di riferimento a copertura dei costi afferenti all'attività di trasmissione e dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività di dispacciamento, nei termini di cui in premessa;
2. di aggiornare, all'anno 2017, le componenti $TRAS_P$ e $TRAS_E$, di cui all'articolo 7, del TIT, le componenti CTR_P e CTR_E , di cui all'articolo 14, del TIT e le componenti $CTR^{Premium}$ e CTR^{PdD} , di cui all'articolo 22, del TIT e di approvare le Tablelle 1, 7 e 8, che sostituiscono le Tablelle con la medesima numerazione allegate al TIT;
3. di rettificare gli incrementi patrimoniali relativi ai progetti pilota dei sistemi di accumulo, rideterminando i ricavi di riferimento relativi al servizio di trasmissione

- per l'anno 2016 e considerando il maggior ricavo riconosciuto al gestore per l'anno 2016, pari a euro 7.114.470, in riduzione dei ricavi di riferimento per l'anno 2017;
4. di applicare, a Terna, un'indennità amministrativa pari a euro 71.145, da versare alla CSEA sul conto di cui all'articolo 54, del TIT, entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento;
 5. di rideterminare la componente $CTR^{Premium}$ relativa all'anno 2016, pari a 241,5312 centesimi di euro/kW;
 6. di considerare il mancato gettito tariffario del gestore derivante dall'errore materiale nel calcolo della potenza di interconnessione tra RTN e reti di distribuzione utilizzata come *driver* tariffario ai fini della determinazione della componente CTR_P per l'anno 2016, pari a euro 2.752.361, a valere sul livello di ricavo riconosciuto e, di conseguenza, sul livello tariffario per l'anno 2017;
 7. di disporre che Terna, in esito alla pubblicazione della deliberazione 653/2015/R/EEL, sottoponga all'Autorità, per approvazione, una proposta di aggiornamento del Codice di rete in relazione al Capitolo 11, in materia di qualità del servizio di trasmissione e dell'Allegato A.55, in materia di qualità della tensione sulla RTN;
 8. di rimandare a successivo provvedimento, da adottare nel corso del 2017, la definizione di uno specifico meccanismo di perequazione ai fini della corretta remunerazione delle attività di misura attribuite al gestore del sistema di trasmissione, ai sensi del TIME;
 9. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it le *Table 1, 7 e 8* del TIT, con le modifiche e le integrazioni di cui ai punti 2 e 5 del presente provvedimento;
 10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

22 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni